

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3849

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

Moderazione degli oneri tributari sui redditi dominicali
e sui redditi agrari dei fondi rustici non coltivati

Presentato alla Presidenza il 4 giugno 1962

ONOREVOLI DEPUTATI! — È noto il fenomeno dell'abbandono dei fondi rustici da parte dei coltivatori, accentuatosi in questi ultimi anni, ed è altresì noto come l'abbandono dei fondi determini quanto meno una contrazione del normale reddito della terra.

In conseguenza, sono state avanzate richieste di sgravi tributari, che non hanno potuto trovare accoglimento, in quanto non previsti dalla vigente legislazione.

Infatti, giusta gli articoli 55 e 68 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato col decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, la variazione in diminuzione dei redditi dominicali ed agrari e, conseguentemente, la riduzione dell'onere tributario non può aversi — in rapporto alle vicende dell'agricoltura — che nei casi di sostituzione delle qualità di coltura allibrate in catasto con altre di minore reddito imponibile o di diminuzione della capacità produttiva dei fondi in dipendenza di cause naturali o di forza maggiore.

Pertanto, la minore produzione fornita da un fondo per l'abbandono dello stesso da parte del coltivatore, qualunque sia la qualità

di questi, non può costituire, di per sé, motivo di variazione in diminuzione del reddito imponibile, salvo che a distanza di tempo dal verificarsi del fenomeno e sempreché il perdurare del medesimo venga a determinare un cambiamento della qualità di coltura (trasformazione, per esempio, di un vigneto in seminativo o pascolo), dovendosi escludere la possibilità di una revisione della classe di produttività che dalla legge resta subordinata a cause naturali o di forza maggiore.

Con il presente disegno di legge si intende alleviare la condizione dei possessori di fondi abbandonati, pur con le cautele necessarie per circoscrivere precisamente l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative.

L'articolo 1 stabilisce che può essere accordata una moderazione degli oneri tributari riferiti ai redditi dominicali ed agrari in misura non superiore all'80 per cento in favore dei possessori di fondi rustici classificati in catasto come coltivati a prodotti annuali sempreché risulti che i fondi non sono stati coltivati e che sugli stessi non si è effettuato il raccolto.

La prevista agevolazione spiega i suoi effetti dall'anno successivo a quello della mancata coltivazione, e ciò per dare agli Uffici la pratica possibilità di provvedere agli occorrenti adempimenti amministrativi.

Si è evitato di proporre la concessione di una percentuale fissa della moderazione per tener conto del fatto che i fondi continuano a fornire un certo reddito anche dopo che sono stati abbandonati; d'altro lato, non sarebbe concepibile di accordare una forma totale di immunità tributaria, poiché l'abbandono delle coltivazioni, anche se protratto per anni, non distrugge interamente la produzione del reddito.

L'esclusione dal beneficio delle particelle qualificate in catasto come boschi trova poi evidente giustificazione nel fatto che tale qualità di coltura non abbisogna di particolari cure.

L'articolo 2 definisce, a gli effetti considerati, le nozioni di « mancata coltivazione » e di « fondo », allo scopo di fornire precisi riferimenti agli uffici e ai possessori.

L'articolo 3 del provvedimento prevede le modalità da osservare per ottenere la moderazione. La data del 30 settembre è stata scelta nella considerazione che essa è la più vicina alla conclusione del ciclo vegetativo delle varie colture agrarie e che, d'altra parte, consente agli Uffici di operare, già in sede di formazione di ruoli dell'anno successivo alla presentazione delle domande di moderazione, la riduzione dell'onere tributario, evitando ogni provvedimento di sgravio.

L'articolo 4 provvede, infine, in via transitoria, per i casi in cui le condizioni per la concessione del beneficio in esame si sono verificate prima dell'entrata in vigore della legge, stabilendo che la domanda intesa ad ottenere il beneficio stesso deve essere prodotta nel termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della stessa legge.

L'articolo 5 prevede la compensazione del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento, minor gettito, che può calcolarsi approssimativamente in lire 100 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono coltivati e sui quali non si è effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria può accordare una moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del quale è cessata la coltivazione, in misura non superiore all'ottanta per cento.

La predetta moderazione non si applica per le particelle qualificate in catasto come boschi.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge la mancata coltivazione di un fondo si verifica quando nessun lavoro viene eseguito, durante l'annuale ciclo vegetativo agrario, sia per il suolo che per il soprassuolo, nonché per la conservazione del capitale fondiario. Il fondo resta identificato dalle particelle catastali riportate in una stessa partita censuaria, che siano contigue l'una all'altra, in modo da formare un unico appezzamento, secondo le risultanze della mappa catastale.

ART. 3.

La moderazione prevista dall'articolo 1 deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui i fondi hanno cessato di essere coltivati.

Entro il 30 settembre dell'anno successivo i possessori debbono presentare allo stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette una denuncia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane la mancata coltivazione dei fondi. La denuncia deve essere munita del visto di conferma dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del fondo non è avvenuta per l'impossibilità da parte del possessore di coltivarlo. L'omessa o la ritardata presentazione di tale denuncia comporta la revoca della moderazione e il ricupero degli oneri tributari.

ART. 4.

Per i fondi rustici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già verificate le condizioni per la concessione della moderazione, le richieste previste dall'articolo 3 debbono essere presentate entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

ART. 5.

Il minor gettito dipendente dall'applicazione della presente legge sarà compensato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento concernente modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 31 ottobre 1961. n. 1196.